

# COMUNE DI BESENELLO

## REGOLAMENTO

per il servizio pubblico dell'acquedotto potabile comunale



Approvato con deliberazione consiliare n 35 dd. 17.12.2009

Il segretario comunale  
Conotter dott. Anthony

.

## **TITOLO I – GENERALITA'**

### **ART. 1 - PREMESSE**

1. Il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione dell'acqua potabile è gestito in economia dal Comune.
2. La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.
3. Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura somministrazione sono contenute nel presente regolamento.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà :
  - di affidare il servizio di acquedotto a un soggetto terzo che, limitatamente alle attività ad esso affidate e disciplinate da specifico contratto di servizio, subentra nelle posizioni giuridiche del Comune;
  - di incaricare soggetti terzi per l'espletamento di determinate attività strumentali inerenti il servizio di acquedotto.

### **ART. 2 - USI DELL'ACQUA**

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:

	<b>Categorie d'uso</b>	<b>FINALITA'</b>
1	<b>USO DOMESTICO</b>	Diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze.
2	<b>USO NON DOMESTICO</b>	Diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici;
3	<b>USO ABBEVERAMENTO BESTIAME</b>	Abbeveramento animali;
4	<b>USO ANNAFFIAMENTO ORTI</b>	Per il solo annaffiamento orti e giardini pertinenziali all'abitazione espressamente previsto <b>all'art. 35</b> del presente Regolamento;
5	<b>USO SPECIALE</b>	Impianti antincendio privati;

L'acqua potabile viene fornita anche per **uso pubblico** attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

### **ART. 3 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO**

1. Sono considerati impianti per usi pubblici:
  - a) le fontane pubbliche;
  - b) le bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e cimitero;
  - c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.
2. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita a cura e spese del Comune.
3. Per gli usi di cui alle lettere a) e b) del comma 1. le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera c) del comma 1. è distribuita senza contatore.
4. E' fatto divieto di:
  - I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso (es. applicazione alle fontane di tubi in gomma o di altro materiale equivalente o utilizzando pompe elettriche);
  - II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
  - III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi, per prevenzioni incendi o per manovre del Corpo dei Vigili del Fuoco.

5. In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

## TITOLO II – NORME TECNICHE

### Capitolo I - Definizione impianti e competenze

#### ART. 4 - RETE DI DISTRIBUZIONE

##### 1. Definizioni:

- a) per "**rete principale**" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
  - b) Per "**derivazione di utenza**" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).
2. La derivazione di utenza si suddivide in:
- I. **impianto esterno:** comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che di norma è ubicato in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente;
  - II. **impianto interno:** comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

#### ART. 5 - ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

##### I. - Rete principale.

1. Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e mantenute a cura e spese del Comune, che potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

##### II. - Impianto esterno

2. La realizzazione dell'impianto esterno, è a totale carico dell'utente servito sia su suolo pubblico che privato, che potrà eseguirlo sulla parte di competenza solo previa autorizzazione da parte del Comune e con scrupolosa osservanza delle prescrizioni in essa contenute e delle indicazioni impartite in sede di controllo da parte del personale incaricato dal Comune.

La parte ricadente su suolo pubblico è realizzata da ditta incaricata dal Comune sempre a spese del richiedente. Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto esterno su suolo pubblico serva più utenze, i costi verranno ripartiti tra le stesse

L'impianto esterno ricadente su suolo privato, è realizzato dal privato a proprie spese secondo le indicazioni fornite dal Comune .

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, per quanto riguarda la parte ricadente su suolo pubblico, è eseguita dal Comune con oneri a suo carico mentre, per quanto riguarda i lavori da eseguirsi su suolo privato, è a totale carico dell'utente.

3. L'allacciamento - consistente nella posa materiale della tubazione dalla rete principale al contatore - sia nella parte su suolo pubblico sia nella parte su suolo privato, deve essere eseguita con supervisione del Comune e secondo i criteri stabiliti dal medesimo.

4. La realizzazione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario delle aree interessate (o del suo legale rappresentante), da procurarsi da parte del Richiedente, nonché ai permessi delle Autorità competenti.

### **III – Impianto interno**

5. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

6. L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile ed eventuali dispositivi di disconnessione, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

## **Capitolo II – norme in materia di derivazione di utenza**

### **ART. 6 - DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI**

1. La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo privato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono a totale carico e cura dei medesimi. Tali lavori verranno comunque eseguiti con supervisione e controllo da parte del Comune.

2. I proprietari possono peraltro richiedere che i lavori vengano eseguiti dal Comune, sempre con spesa a loro carico.

### **ART. 7 - NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI**

1. Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione. Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

2. Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario/utente, saranno imputati allo stesso.

3. La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

4. Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

5. L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

6. La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

7. Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

8. I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

9. La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di letto in sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

10. I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

11. Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

### **ART. 8 - DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO**

1. Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

2. Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i contatori o i sigilli sono stati abusivamente rimossi, manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle

riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento dei contatori.

3. Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare la limitazione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, come previsto al successivo **art. 29**, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

4. Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno con annullamento dell'attacco alla rete principale, il richiedente che ne abbia titolo dovrà presentare richiesta scritta - previo recesso degli utenti interessati dai contratti di somministrazione di acqua - e rimborsare al Comune le spese sostenute per la rimozione.

#### **ART. 9 - IMPIANTO INTERNO**

1. L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

2. L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

3. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del contatore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente **art. 5** del presente regolamento.

4. Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto. I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

5. Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

#### **ART. 10 - ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI**

1. Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente;
- b) nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate;
- c) nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento;
- d) nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;
- e) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) è ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.

- g) tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
- h) l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- i) è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature;
- j) gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche;
- k) per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali;
- m) gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- o) il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

#### **ART. 11- PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA**

1. La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune. Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.
2. Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.
3. In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione da posizionarsi, da parte dell'utente a valle del contatore.
4. L'eventuale allocamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il Comune.
5. La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte è a completo carico dell'utente.
6. Tali eventuali riduttori dovranno comunque essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita. Non saranno risarciti eventuali danni a riduttori di pressione dovuti a sbalzi di pressione a seguito di lavori sulla rete in quanto apparecchi soggetti ad usura e con vita limitata.
7. Il Comune garantisce la portata e non la pressione. Non è garantita una pressione minima ma la disponibilità al contatore di una quantità d'acqua necessaria a servire l'utenza in base a valutazioni di portata complessiva di dotazione idrica.
8. Per il servizio antincendio viene di volta in volta definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.
9. L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

#### **Capitolo III: apparecchi di misura**

## **ART. 12 - MISURAZIONE DELL'ACQUA**

1. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatori che devono essere installati per ogni utenza. Si intende per utenza ogni unità immobiliare servita e comunque ogni destinatario dell'uso del servizio idrico.
2. La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune.
3. Il Comune può richiedere all'utente l'autolettura dei consumi, come può avvalersi della facoltà di addebitare il costo dell'acqua sulla base della stima dei consumi già registrati o di quelli previsti per il periodo di cui trattasi. In tal caso l'eventuale conguaglio viene conteggiato in occasione della successiva prima lettura effettiva.
4. Di norma, la lettura viene effettuata almeno una volta all'anno.
5. L'utente è obbligato a permettere il libero accesso ai pozzetti e ai propri locali ove è ubicato il contatore, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate dal Comune.
6. In caso di assenza dell'utente e conseguente impossibilità di procedere alla lettura del contatore, il Comune procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando i consumi rilevati dall'ultima lettura effettuata. In mancanza di quest'ultima la quantificazione forfetaria corrisponderà alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d'uso rilevata nell'ultimo periodo di fatturazione. In ogni caso, quando si effettua la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.

## **ART. 13 - PROPRIETA' DEI CONTATORI**

1. I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.
2. E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.
3. Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.
4. Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

## **ART. 14 - POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI**

1. Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, deve essere installato secondo le direttive impartite dal Comune, al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti al limite della proprietà privata oppure all'interno degli edifici in luoghi adeguatamente protetti dal gelo, di norma in apposito locale contatore.
2. E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato; in caso di abusivo spostamento, oltretutto richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.
3. Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitarne la relativa spesa.

## **ART. 15 - VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI**

1. All'atto della messa in opera o della riapertura del contatore verrà redatto un verbale sottoscritto dall'utente nel quale sono menzionati gli estremi dell'utente e dell'utenza/e servita/e, la marca, l'anno di fabbricazione, il numero di matricola ed il consumo eventualmente registrato.
2. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati.

## **ART. 16 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI**

1. All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali, firmati dall'utente e dagli incaricati dal Comune medesimo.
2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

### **ART. 17 - FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI**

1. In caso di guasto, arresto o comunque di funzionamento difettoso del contatore, l'utente deve segnalare prontamente il fatto al Comune che, prelieve opportune verifiche ai fini della sostituzione, effettua la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del contatore in base alla media del consumo giornaliero nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno.
2. Il Comune si riserva di applicare una maggiorazione del 30% su tale stima quando risulti sia accertato che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente (es. gelo).
3. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili (es: sulla media del consumo annuo per utenza oppure mediante quantificazione forfetaria corrispondente alla media del consumo annuo relativo alla tipologia d'uso rilevata nell'ultimo periodo di fatturazione).

### **ART. 18 - VERIFICA DEI CONTATORI**

1. Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.
2. Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di **Euro 50,00.=**, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate fatturazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.
3. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica salvo conguaglio con il deposito effettuato.

### **ART. 19 - POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE**

#### **Pozzetto contatore**

1. Il contatore, per i nuovi allacciamenti, deve essere collocato, di norma, in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente a confine della stessa nel lato più prossimo alla rete idrica principale. Soluzioni diverse devono essere concordate con il benessere dell'Amministrazione comunale.
2. I pozzetti devono essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d' idoneo scarico. La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa deve inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere ed essere dotata di adequati accorgimenti o sistemi antigelo.  
I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.
3. Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" ½ devono essere di ml. 1,00 x ml. 0,80 x ml. 1,20 (h). Detta misura non è tassativa nel caso di oggettiva impossibilità a realizzarsi per esigenze tecniche. Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.
4. I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito ovvero autorizzati dal proprietario.
5. Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.
6. I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la costruzione, la manutenzione e la pulizia.



7. Le modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che necessitano di spazi diversi, anche se decise dal Comune, sono a carico dell'utente.

8. La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale, in caso di negligenza, risponde di eventuali danni ai sensi del presente regolamento.

#### **Locale contatore**

9. E' consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici. In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

10. Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno ovvero essere comunque garantito l'accesso al personale del Comune.

11. Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

12. Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune e sotto la sorveglianza dello stesso provvederà a sue spese agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto. I proprietari possono peraltro richiedere che i lavori vengano eseguiti dal Comune, sempre con spesa a loro carico.

13. L'utente è consegnatario e custode dei contatori installati presso la sua utenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

### **ART. 20 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI**

1. All'ingresso del contatore deve essere collocato: un giunto dielettrico, un rubinetto/saracinesca a sfera, una valvola di ritegno.

2. All'uscita del contatore sarà collocato un rubinetto/saracinesca a sfera.

3. I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

4. Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

5. L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

6. Sul contatore e sui relativi rubinetti di entrata e uscita il Comune ha facoltà di apporre i sigilli che riterrà opportuni a tutela dei propri diritti.

7. Ogni contatore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

8. La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla limitazione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

9. Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, da un minimo di euro **50,00** ad un massimo di euro **500,00**, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

### **ART. 21 - MANUTENZIONE DEI CONTATORI**

1. L'utente è responsabile della buona conservazione e custodia del contatore in uso alla propria utenza posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sostenere tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo.

2. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

## **ART. 22 - CONTATORI DIVISIONALI**

1. Nel caso di rifacimento di impianti esistenti con più utenze ( es. il condominio), è obbligatoria la posa di un contatore per ogni singola utenza .

## **TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE**

### **ART. 23 - MODALITA' PER LA FORNITURA E RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO**

1. Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori e/o aventi titolo di stabili o immobili, dietro presentazione di apposita richiesta sottoscritta e subordinatamente alla sottoscrizione del contratto di fornitura.
2. Nel caso di stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno, per ottenere la fornitura dell'acqua, il proprietario o l'interessato titolato deve presentare richiesta su apposito modulo al Comune affinché si possa provvedere alla realizzazione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento.
3. A tale scopo il Comune verifica sul posto la fattibilità tecnica della derivazione e l'entità delle opere e comunica al richiedente l'ammontare della spesa e del contributo di allacciamento di cui al successivo **art. 24** da versarsi prima dell'inizio dei lavori.
4. Accertato l'eseguito versamento delle spese e del contributo di allacciamento, il Comune provvede a far realizzare da ditta incaricata i lavori relativi all'impianto esterno su suolo pubblico.
5. L'utente è tenuto a comunicare con almeno 3 giorni di anticipo la data di inizio dei lavori su parte privata che dovranno in ogni caso essere eseguiti nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, al fine di permettere un adeguato controllo sugli stessi da parte del personale incaricato dal Comune, che dovrà in ogni caso essere avvertito prima dell'interramento delle tubazioni.

### **ART. 24 - CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO**

1. Il contributo a fondo perduto, a carico dell'utente concernente la spesa per la realizzazione dell'allacciamento, è periodicamente determinato dal Comune per singola utenza e/o tipologia d'uso e diametro e portata.

### **ART. 25 - DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**

Il contratto di somministrazione ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui **all'art. 31**.

### **ART. 26 - TARIFFE**

1. Le tariffe sono determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge.

### **ART. 27 - VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO**

1. Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della deliberazione nelle forme previste dalle disposizioni in quel momento vigenti.

### **ART. 28 - SUBENTRO**

1. Quando un nuovo utente subentra ad un altro, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune per la stipulazione del relativo contratto di fornitura e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.
2. Sono a carico del subentrante altresì le spese per eventuali opere di revisione o adeguamento della presa.

### **ART. 29 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in fattura.
2. La fattura deve contenere i consumi effettivamente letti, fatto salve le ipotesi di cui agli **artt. 12 e 17**.
4. Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso EURIBOR a 3 mesi Base 360 del momento della scadenza, incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.
5. L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

### **ART. 30 - REGOLARITA' DELLE FORNITURE**

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore, **a particolari condizioni meteorologiche** o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti.
2. In quest'ultimo caso il Comune, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.
3. Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
4. Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

### **ART. 31 – DISDETTA - RECESSO**

1. L'utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua, anche nel caso in cui subentri altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune con lettera raccomandata ovvero presentarsi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del contatore.
2. L'utente risponde del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura del contatore.
3. Se l'utente non provvede a comunicare la volontà di recedere dal contratto di somministrazione, resta responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti e per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata comunicazione di cui sopra, continua ad essere intestatario dell'utenza.
4. I contatori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a giudizio del Comune.

### **ART. 32 - CONSUMI ABUSIVI**

1. E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di somministrazione. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.
2. L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.
3. E' vietato all'utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

### **ART. 33 - DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA**

1. Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare, motivatamente, in qualsiasi tempo la fornitura di acqua ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

### **ART. 34 - FORNITURE PARTICOLARI**

1. Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc..
2. Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.
3. E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.
4. Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.
5. All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare al Comune, qualora non sia già stato fatto, le spese per l'allacciamento e il contributo a fondo perduto di cui **all'art. 24** del presente regolamento, aumentato delle spese fisse per la stipulazione del contratto e della somma a titolo di anticipo sui consumi.
6. Tale anticipo viene conguagliato con l'ultima fattura all'atto della cessazione del rapporto di utenza, previa regolazione da parte dell'utente medesimo di ogni altra pendenza per qualunque titolo.

### **ART. 35 – FORNITURE ANNAFFIAMENTO ORTI/GIARDINI**

1. Il Comune può fornire l'acqua a pagamento per il solo annaffiamento di orti e/o giardini domestici pertinenziali all'abitazione familiare.
2. Tale fornitura viene applicata in presenza di contatore specificatamente ed esclusivamente dedicato a questo uso.
3. Questa tipologia di utenza ha come presupposto l'assoluta impossibilità che le acque reflue confluiscano nella rete pubblica di fognatura. Sulla richiesta di fornitura deve essere resa esplicita dichiarazione in tal senso, verificabile tecnicamente.

### **ART. 36 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE**

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio private viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.
2. L'utente, al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio, deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili.
3. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune applica all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.
4. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.
5. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.
6. Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.
7. Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'organo comunale competente.

### **TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE**

### **ART. 37 - OBBLIGATORIETA'**

1. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di somministrazione senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.
2. In caso di modifiche al presente Regolamento o all'impianto tariffario, vale quanto stabilito all'art. 27.

### **ART. 38 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

### **ART. 39 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE**

1. Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e in generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Trento.

### **ART. 40 ACQUEDOTTI PRIVATI**

- 1) Gli acquedotti privati devono essere dotati di contatore fornito dall'amministrazione comunale ai fini della imputazione dei costi relativi a fognatura e depurazione .
- 2) La manutenzione ordinaria e straordinaria sia su suolo pubblico che su suolo privato degli acquedotti privati autorizzati è a carico dei rispettivi proprietari/ concessionari.
- 3) Le spese per i danni al patrimonio pubblico per cause imputabili a impianti privati sono a carico dei rispettivi proprietari/ concessionari.
- 4) I costi per le analisi della potabilità dell'acqua degli impianti privati sono a spese dei rispettivi proprietari/ concessionari.
- 5) Gli impianti degli acquedotti privati devono essere sempre separati dall'impianto dell'acquedotto pubblico ovvero non devono esserci collegamenti fra condotte pubbliche e condotte private

### **ART. 41 - USI PROMISCUI**

1. Nel caso di utenza promiscua, fino alla separazione degli impianti di fornitura idrica, viene utilizzata ai fini della fatturazione la fascia di consumo con le tariffe più elevate indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

### **ART. 42 - SANZIONI**

1. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento viene applicata una sanzione amministrativa da fissarsi da parte dell'organo comunale competente e stabilita tra un minimo di euro **50,00** ad un massimo di euro **500,00**. Viene fatta salva l'azione penale in caso di responsabilità civile o per reati.
2. Viene stabilita in euro **100,00** la sanzione per le utenze, che a seguito di controllo, non sono dotate di contatore ovvero con contatore non regolarmente sigillato. In caso di recidiva, il Comune procede alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni.

### **ART. 43 – ARCHIVIO UTENZE**

1. Ai fini della formazione ed aggiornamento della banca dati relativa alle utenze idriche, il Comune effettua la ricognizione degli allacciamenti in essere, provvede alla lettura e sigillatura dei contatori presenti o all'installazione di quelli ancora mancanti.
2. I dati raccolti sono utilizzati dal Comune ai fini di cui al presente Regolamento e per gli scopi consentiti dalla legge.

### **ART. 44 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2010 e da tale data cessano di avere effetto le precedenti disposizioni regolamentari inerenti il servizio di acquedotto.